CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 1 DEL 25/01/2017

Si chiede di chiarire se la capacità tecnica professionale richiesta al punto 4.2.1 relativamente al fatturato globale per forniture e servizi appartenenti alla categoria T.01 e T.02 (DM 17.06.2016) debba essere soddisfatta tramite fatturato aziendale oppure è necessario il ricorso a progettisti qualificati che posseggano nominativamente tali volumi.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

La relazione unica - documento descrittivo stabilisce al punto 4.1.2 che la capacità tecnica e professionale va dimostrata con dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e di importo relativo a forniture e servizi nel settore oggetto della gara.
Pertanto, non si ritiene necessario il ricorso a progettisti qualificati che posseggano nominativamente tali volumi.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 2 DEL 26/01/2017

a) E' possibile subappaltare secondo quanto stabilito delle normative vigenti le opere legate alla categoria T02 ad azienda in possesso di certificazione SOA Categoria OS19, in modo da rispondere al punto 4.2.4 – CERTIFICAZIONE SOA, o il requisito deve essere posseduto dall'azienda partecipante? Nel caso è possibile sfruttare l'avvalimento per rispondere al possesso di tale requisito?
 All'interno di un eventuale RTI o ATI la certificazione SOA deve essere posseduta dall'azienda/e che si occuperanno delle attività legate alla categoria T02?

b) In riferimento alla capacità tecnica e professionale in caso si partecipazione come impresa singola è possibile sfruttare all'avvalimento per rispondere ai punti 4.2.1 (c) e (d) della relazione unica. A pagina 16 del documento si fa riferimento solo ai punti (a) e (b) 4.2.1 come motivo di esclusione, anche se si fa riferimento alle due opere di punta.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

È possibile subappaltare nei limiti di cui all'articolo 105, co. 2, del D.Lgs. N. 50/2916;
All'interno di un RTI la certificazione Soa deve essere posseduta dall'operatore economico chiamato ad eseguire la categoria T.02;
In base a quanto previsto dalla Relazione unica, non è possibile ricorrere all'avvalimento con riferimento alle lettere a) e b) di cui all'articolo 4.2.1; non è precluso l'avvalimento in ordine alle lettere c) e D).

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

QUESITO N. 3 DEL 31/01/2017

in riferimento al punto c) 4.2.1 della Relazione Unica è necessario presentare almeno due (2) referenze in ambito T.01 con importo minimo di 3.765.280,00 ognuna, o questo importo può essere la somma di due o più referenze?
Nello specifico siamo a chiederVi se il fatturato globale di € 9.413.200,00 deve essere composto da almeno due referenze di € 3.765.280,00 per un totale di € 7.535.560,00 al quale vanno aggiunte altre forniture fino al raggiungimento di € 9.413.200,00.

Stessa richiesta per il punto d) 4.2.1.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

1-a

Come indicato nella Relazione Unica - Documento descrittivo al punto 4.2.1 c) l'importo è rappresentato dalla somma di almeno 2 (due) referenze relative alla categoria T.01.

1-b

Come riportato nella Relazione Unica - Documento descrittivo al punto 4.2.1 a) deve essere dimostrato il fatturato globale per forniture e servizi nelle modalità previste al punto 4.2.1 a) stesso, ossia con tutte le forniture e i servizi che si ritiene di esporre appartenenti alla categoria T.01 (DM 17.06.2016) espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 2 (due) volte l'importo complessivo stimato dell'appalto per la suddetta categoria T.01, e pertanto non inferiore a Euro 9.413.200,00.

2-a

Come indicato nella Relazione Unica - Documento descrittivo al citato punto 4.2.1 d) l'importo suddetto è la somma di almeno 2 (due) referenze relative alla categoria T.02.

2-b

Come riportato nella Relazione Unica - Documento descrittivo al punto 4.2.1 b) deve essere dimostrato il fatturato globale per forniture e servizi nelle modalità previste al punto 4.2.1 b) stesso, ossia con tutte le forniture e i

servizi che si ritiene di esporre appartenenti alla categoria T.02 (DM 17.06.2016) espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 2 (due) volte l'importo complessivo stimato dell'appalto per la suddetta categoria T.02, e pertanto non inferiore a Euro 2.020.000,00.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 4 DEL 31/01/2017

Con riferimento alle richieste del bando, ed in particolare ai punti "*4.2.3 certificazione*" e "*4.2.4 certificazione SOA*", nel caso di partecipazione al bando come costituendo RTI, si richiede se:

- tutti i partner del raggruppamento devono possedere la Cat. SOA OS 19, oppure come inteso solo quelli che eseguiranno i lavori previsti?
- tutti i partner del raggruppamento devono possedere la certificazione di qualità ISO 9001 per il campo di attività EA 33 Tecnologia dell'informazione, oppure basta che la possegga la società capogruppo e le mandanti posseggano almeno la cert. di qualità ISO 9001 in altri campi?
- è possibile prevedere come mandante del costituendo RTI, una società di ingegneria in possesso della certificazione ISO 9001 per il campo EA 34 che possa ricoprire i ruoli previsti nel bando al punto 4.2.2.b come "*professionisti abilitati*"?

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

La categoria SOA OS 19 dovrebbe essere posseduta in linea di massima dal soggetto che eseguirà i lavori previsti e comunque dalla capogruppo mandataria;
Il disciplinare domanda che il requisito UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di attività European Accreditation EA 33 debba essere posseduto dai produttori che il concorrente intenda coinvolgere. Pertanto il requisito dovrebbe essere posseduto dai soggetti che intendono svolgere in via immediata l'opera;
E' possibile prevedere come mandante del costituendo RTI, una società di ingegneria in possesso della certificazione ISO 9001 per il campo EA 34 che possa ricoprire i ruoli previsti nel bando al punto 4.2.2.b se nella compagine societaria sono presenti i professionisti abilitati previsti al punto 4.2.2.b e se si dichiari di avvalersi dei requisiti di tali soggetti ai sensi del suddetto punto, essendo previsto nella relazione unica espressamente il requisito di iscrizione ad albi professionali.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 5 DEL 01/02/2017

Domanda N 1. Riferimento "Relazione unica e documento descrittivo" pag. 11, punto 4.2.3 . Si chiede di chiarire se, nel caso di ATI, il requisito relativo al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001: 2015, possa essere posseduto cumulativamente dall' ATI, oppure debba essere posseduta da ciascuna delle aziende partecipanti all'ATI.

Domanda N 2. Riferimento "Relazione unica e documento descrittivo" pag. 11, punto 4.2.3 .Si chiede di chiarire se in caso di ricorso al subappalto, un subappaltatore in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 possa essere coinvolto nella realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto.

Domanda N 3. Riferimento "Relazione unica e documento descrittivo" pag. 9, punto 4.1.2.Si chiede di confermare che per "ultimi tre esercizi" debbano intendersi quelli per i quali siano disponibili i bilanci approvati.

Domanda N 4. Riferimento "Relazione unica e documento descrittivo" pag. 9, punto 4.2 Si chiede di indicare quali siano le modalità di comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria relativi al punto 4.1.2 e di capacità tecnica e professionale relativi al punto 4.2.1 a) e b).

RISPOSTA AL QUESITO N. 5

Risposta n.1

Si evidenzia che il requisito deve essere posseduto dal soggetto che eseguirà il bene e in base a quanto stabilito dal punto 4.2.3 della Relazione unica e documento descrittivo, il requisito deve essere almeno "posseduto anche dai Produttori che il concorrente prevede di coinvolgere nella realizzazione delle forniture e servizi oggetto dell'appalto".

Risposta n. 2

Non è possibile fornire una risposta. Non è chiaro quali servizi si intendano subappaltare eventualmente.

Risposta n. 3

Si conferma che per "ultimi tre esercizi" debbano intendersi quelli per i quali sono disponibili i bilanci approvati.

Risposta n. 4

Come ricordato nella Relazione Unica e documento descrittivo in questa fase è richiesta una "dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante, ai sensi dell'art. 83, comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016" il possesso di determinati requisiti.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 6 DEL 02/02/2017

Si chiede di confermare che progetti di forniture e servizi relativi alla parte infrastruttura del Datacenter e Server Farm quali networking, storage, server, cdz e ups sono elementi soddisfacenti la categoria T.01.

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

Si conferma quanto indicato; si precisa che l'aspetto networking ricade nella categoria T.01 se funzionale al datacenter ed alla server farm, mentre se funzionale a *Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, sistemi wireless, reti wifi* rientra nella categoria T.02

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 7 DEL 03/02/2017

1) In merito alla dichiarazione sostitutiva da predisporre (a pag. 10 del documento Relazione Unica-documento descrittivo) attestante il seguente requisito:
4.2.3 Certificazione rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee applicabili attestanti il possesso da parte dei concorrenti di un sistema di gestione per la qualità conforme alle norme: UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di attività Eupropean Accreditation EA33 Tecnologia dell' informazione.
Domanda:
La nostra società è in possesso del seguente Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per i campi di attività Eupropean Accreditation EA28 - EA33,
è considerata valida ?

2) Si chiede di specificare se all'interno delle varie attività impiantistiche, cablaggi ecc..oltre alla fornitura di sistemi di continuità elettrica (UPS) da collocarsi nei Centri di Elaborazione Dati; siano da fornire in opera anche sistemi di condizionamento, oppure sono già installati ?

RISPOSTA AL QUESITO N. 7

1) In base a quanto previsto dalla normativa vigente una società si può certificare ISO 9001:2015 entro tre anni dalla data di emanazione della stessa. Allo stato attuale si considera valida anche la certificazione ISO 9001:2008 in corso di validità.

2)I dettagli specifici del progetto saranno oggetto della futura fase di dialogo competitivo come previsto al punto 2.2 della Relazione Unica - Documento Descrittivo. Allo stato attuale può essere richiesto quanto previsto ai punti 2.1.7 e 2.1.16.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 8 DEL 03/02/2017

Con riferimento alle richieste del bando relative alla certificazione SOA, si chiede se:
è sufficiente il solo possesso della certificazione o è richiesta anche una classifica specifica minima per la partecipazione alla gara?

RISPOSTA AL QUESITO N. 8

Come previsto al punto II.2.1 del bando pubblicato l'importo per la categoria T.02 è pari a € 1.010.000,00.
Risulta necessario possedere quindi la qualificazione SOA OS19 con classifica 3 o superiore.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 9 DEL 07/02/2017

Per quanto in oggetto in riferimento al documento Relazione Unica, nello specifico al punto "**4.2.4 certificazione SOA**", si chiede:

In un costituendo RTI la mandataria possiede la SOA categoria generale OG1 Cat. VI, mentre la mandante possiede la SOA specialistica OS19 Cat. VIII.

Domanda:

Sono sufficienti per soddisfare i requisiti richiesti nel documento Relazione Unica?

RISPOSTA AL QUESITO N. 9

In relazione alla richiesta pervenuta si rimanda alla risposta al quesito 2 in base al quale all'interno di un RTI la certificazione SOA Categoria OS19 deve essere posseduta dall'operatore economico chiamato ad eseguire la categoria T.02.

Si rimanda inoltre alla risposta al quesito n. 8 per la classifica specifica minima, SOA OS19 con classifica 3 o superiore".

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 10 DEL 07/02/2017

Quesito n. 1:
In relazione alla possibilità espressa all'art. 48 del CCP comma 11 che il candidato ammesso individualmente alla procedura di dialogo competitivo abbia la facoltà di presentare offerta quale Mandatario di Operatori Riuniti, si chiede di chiarire se è possibile un raggruppamento in ATI:
· Con altre aziende che si sono prequalificate a questa stessa procedura
· Con aziende che non hanno presentato richiesta di partecipazione nella prima fase
· Con aziende che sono state escluse nella prima fase in quanto non avevano i requisiti richiesti.

Quesito n. 2:
In riferimento al par. 4.2.2. b) della Relazione Unica – Documento descrittivo, i professionisti abilitati all'esercizio della professione elencati ai punti b.1, b.2, b.3 e b.4 possono essere professionisti di studi esterni e/o dipendenti di aziende consociate in caso di ATI e/o dipendenti di altre aziende con cui si avrà un rapporto di subappalto o un avvalimento?

Quesito n. 3:
Si chiede di precisare se l'indicazione del ricorso al subappalto e della terna dei subappaltatori di cui all'Art. 105, comma 6, del D. Lgsvo n. 50/2016 debba essere indicata già nella prima fase di risposta alla presente procedura di Dialogo Competitivo o se possano essere comunicati i subappaltatori nella eventuale seconda fase dopo la prequalifica quando si avrà a disposizione la documentazione tecnica con cui poter preparare il progetto e la relativa offerta.

RISPOSTA AL QUESITO N. 10

Con riferimento al Quesito n. 1 ed in relazione all'articolo 48 del codice dei contratti pubblici si conferma che l'operatore economico ha la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti che abbiano i requisiti richiesti dalla legge di gara.
Con riferimento al Quesito n. 2 si ritiene che i professionisti possano essere quelli indicati dal quesito purché si fornisca idonea documentazione a comprova del possesso dei requisiti.
L'indicazione del ricorso al subappalto e alla terna dei subappaltatori di cui all'articolo 105, comma 6, D.lgs. N. 50/2016 si ritiene debba essere effettuata già in fase di prequalifica.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 11 DEL 08/02/2017

Per quanto in oggetto in riferimento al documento Relazione Unica, nello specifico al punto "**4.2.4 certificazione SOA**" ed al chiarimento N° 4, si chiede:

"Di confermare che in caso di RTI tra una mandataria che ha i requisiti economici T01 e una mandante avente la categoria OS19 di classe VIII, la mandataria debba avere obbligatoriamente la categoria OS19".

RISPOSTA AL QUESITO N. 11

In relazione alla richiesta pervenuta si conferma il contenuto del chiarimento n. 4 pubblicato.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 12 DEL 08/02/2017

RICHIESTA CHIARIMENTO 1
Nel par. 5.2 della Relazione Unica per il criterio di selezione candidati al dialogo competitivo cita testualmente che
"..... la Stazione Appaltante inviterà i candidati con
5.2.1 Il maggior fatturato globale e l'importo relativo a forniture e dei servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi ai sensi del punto 4.1.2".
Il punto 4.1.2 per dimostrare la capacità economica e finanziaria riporta un testo analogo al 5.2.1:
" dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n.28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo a forniture e dei servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi"

Si chiede quale sia il criterio dominante di selezione candidati, con riferimento all'esempio che segue

CANDIDATO 1
- Fatt Globale
2013 = 200 Mln di euro - 2014 = 200 Mln di Euro - 2015 = 200 Mln Euro
totale 600 Mln Euro
- Importo Relativo forniture e servizi nel settore oggetto di gara ultimi tre esercizi
2013 = 4 Mln Euro - 2014 = 4 Mln Euro - 2015 = 4 Mln Euro
totale 12 Mln Euro

CANDIDATO 2
- Fatt Globale
2013 = 100 Mln di euro - 2014 = 100 Mln di Euro - 2015 = 100 Mln Euro
totale 300 Mln Euro
- Importo Relativo forniture e se servizi nel settore oggetto di gara ultimi tre esercizi
2013 = 4 Mln Euro - 2014 = 5 Mln Euro - 2015 = 5 Mln Euro
totale 14 Mln Euro

Quale sarà il candidato selezionato tra i due ed in base a quale criterio dominante? Prevarrà il maggior fatturato globale o il maggior fatturato servizi e forniture ultimi tre esercizi ?

RICHIESTA CHIARIMENTO 2
Inoltre nel par. 4.2.1 per i punti a) e b) si cita testualmente "... fatturato globale per forniture e servizi appartenenti alla cat. T.01 espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del bando..... non inferiori ad Euro 9.413.200,00" ed analogamente per cat. T.02 con importo non inferiore a 2.020.000,00.
A questo proposito si richiede conferma che la scelta dei tre esercizi per dimostrare il fatturato globale per forniture e servizi appartenente alle cat. T01 e T.02 puo' essere qualsiasi purchè nel periodo 2012-2016, indipendente dal fatturato globale della società e dall'avvenuta approvazione del bilancio globale della società.

CANDIDATO 1
- Migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio relativamente a forniture e servizi nel settore oggetto di gara
2013 = 4 Mln Euro - 2014 = 5 Mln Euro - 2015 = 5 Mln Euro
totale 14 Mln Euro

CANDIDATO 2
- Migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio relativamente a forniture e servizi nel settore oggetto di gara
2012 = 6 Mln Euro - 2014 = 4 Mln Euro - 2016 = 8 Mln Euro
totale 18 Mln Euro

RISPOSTA AL QUESITO N. 12

Quesito 1
La diminuzione del numero dei candidati verrà effettuata ai sensi del punto 5.2.1, per i concorrenti che soddisfano tutti i requisiti di cui al punto 4 (compresi ovviamente i punti 4.2.1 a, b, c e d).

Essendo i requisiti da 4.2.1 a) a 4.2.1 c) relativi agli importi di forniture e servizi con categorie T.01 e T.02 e quindi ponendo già un vincolo sulla capacità tecnica dei concorrenti, la graduatoria sarà definita sulla base dei valori di fatturato globale e di fatturato specifico per forniture e servizi di cui al punto 4.1.2, privilegiando nella scelta il fatturato globale.

Quesito 2
I punti 4.2.1 a) e b) fanno riferimento al fatturato globale per forniture e servizi appartenenti alla cat. T.01 (e T.02 per il punto 4.2.1 b) espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio.
Pertanto dovrà essere fornito il fatturato globale per forniture e servizi calcolato come somma dei tre anni migliori per la specifica categoria.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 13 DEL 07/02/2017

In riferimento al documento Relazione Unica, nello specifico al punto "**4.2.4 certificazione SOA**" ed al chiarimento N° 4, si chiede di confermare che un RTI così composto:
la mandataria in possesso del requisito T01 (ma priva di attestazioni SOA);
mandante in possesso dei requisiti T02 e di attestazione SOA OS19 Cat. VIII (importo illimitato).
Domanda:
Ai fini della coperture dei requisiti richiesti la mandataria può avvalersi della SOA OS19 della mandante tramite "avvalimento in maniera frazionata" ?
Ovvero la categoria SOA OS19 sarà suddivisa tra la quota per coprire i requisiti della mandataria e la quota della mandante necessaria a coprire la sua parte.

RISPOSTA AL QUESITO N. 13

Con riferimento al quesito pervenuto ed al chiarimento n. 4, si conferma quanto in esso contenuto, ovvero che la categoria SOA OS 19 dovrebbe essere posseduta in linea di massima dal soggetto che eseguirà i lavori previsti e comunque dalla capogruppo mandataria.
In base a quanto previsto dalla Relazione unica non è precluso l'avvalimento in ordine al punto 4.2.4. Inoltre, si rimanda al punto 4.3.4 AVVALIMENTO ed alle disposizioni in esso contenute nel quale si ricorda che "È ammesso l'avvalimento tra imprese che partecipano alla gara riunite tra loro in A.T.I. o Consorzio costituito o costituendo".

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 14 DEL 10/02/2017

Nella Relazione Unica par. 4.2.3 si richiede
"certificazione rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee applicabili attestanti il possesso da parte dei concorrenti di un sistema di gestione per la qualità conforme alle norme: UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di attività European Accreditation EA 33 Tecnologia dell'informazione. Tale requisito deve essere posseduto anche dai Produttori che il concorrente prevede di coinvolgere nella realizzazione delle forniture e servizi oggetto dell'appalto."

La società possiede certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per i campi di attività European Accreditation EA 33 Tecnologia dell'informazione con scadenza 15 settembre 2018.
Si chiede pertanto se è possibile presentare e ritenere valida tale certificazione poichè il sito di ACCREDIA che è l'ente che accredita tutti gli enti di certificazione riporta quanto segue:
E' uscita il 22 settembre 2015 - con data di pubblicazione 15 settembre 2015 - la nuova edizione della norma ISO 9001 "Quality Management Systems" - che sostituisce la ISO 9001:2008.
Per l'entrata in vigore, IAF - International Accreditation Forum - ha fissato un periodo transitorio di 3 anni dalla pubblicazione, come deciso dall'Assemblea Generale nel corso dei meetings di Seoul di ottobre 2013 (IAF Resolution 2013 - 15)
e di conseguenza la normativa concede fino al 15 settembre 2018 (data per altro che coincide perfettamente con la data di scadenza della ISO 9001:2008) il periodo transitorio per l'accredito della nuova certificazione emessa a settembre 2015.

RISPOSTA AL QUESITO N. 14

In relazione al quesito pervenuto si rimanda alla risposta già fornita con chiarimento n. 7.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 15 DEL 14/02/2017

Impresa A
ha i requisiti di cui ai punti 4.1 - 4.2.1.a e 4.2.1.c- 4.2.2 - 4.2.3 ma priva del requisito (attestazione SOA) di cui al punto 4.2.4 del documento "Relazione Unica".
Impresa B
possiede i requisiti di cui al punto 4.2.1.b e 4.2.1.d , 4.2.4 (attestazione SOA OS19 cl. VIII) del documento "Relazione Unica".

In caso di ATI quale tra le imprese A e B deve essere la mandataria?

RISPOSTA AL QUESITO N. 15

E' stato già chiarito, in risposta ad altri quesiti (2, 4, 8, 9, 11 e 13) che il soggetto che deve eseguire la categoria T.02 deve anche essere in possesso della SOA. In particolare, si ripete quanto scritto nella risposta al quesito n. 4:
La categoria SOA OS 19 dovrebbe essere posseduta in linea di massima dal soggetto che eseguirà i lavori previsti e comunque dalla capogruppo mandataria.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 16 DEL 15/02/2017

1. Si chiede di confermare che, per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto 4.1.2 del Disciplinare di gara (anche detto relazione unica), sia utilizzabile una dichiarazione della società che revisiona il bilancio del partecipante alla gara.
2. In riferimento ai punti 5.2.1 e 5.2.2 del disciplinare di gara (anche detto relazione unica) si chiede di conoscere i criteri con i quali si procederà ai sensi del'art.91 D.Lgs 50/2016 alla riduzione del numero di candidati, in particolare quali proporzioni saranno adottare nella scelta delle due classifiche e quali pesi saranno attribuiti a ciascuna posizione di classifica.

RISPOSTA AL QUESITO N. 16

- Quesito 1

La Relazione Unica e documento descrittivo richiede una "dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante, ai sensi dell'art. 83, comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016" il possesso di determinati requisiti. Detta dichiarazione dovrebbe essere effettuata da coloro i quali rivestono un ruolo di rappresentanza legale dell'Impresa.

- Quesito 2

In relazione al quesito pervenuto si rimanda al chiarimento n. 12 per il punto 5.2.1.

Ad integrazione di quanto già espresso nel richiamato chiarimento, si sottolinea che il requisito di cui al punto 4.2.1 lett. e) pone un vincolo sul numero medio annuo del personale tecnico, la graduatoria sarà, pertanto, definita a parità di posizioni relative ai punti 5.2.1 e 5.2.2, privilegiando nella scelta la classifica di cui al punto 5.2.1.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 17 DEL 15/02/2017

In riferimento al paragrafo di bando :
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
Si richiede chiarimento rispetto alla indicazione riportata.

RISPOSTA AL QUESITO N. 17

Il punto 2.III.4 del Bando di gara è da leggersi in combinato con i punti 2.1.7 e 2.1.16 della Relazione Unica.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 18 DEL 15/02/2017

Nella Relazione Unica par. 4.2.2.b) si richiede, tra gli altri **professionisti abilitati all'esercizio della professione**, quanto segue:

*"b.3) un **Perito Industriale in Elettronica e Telecomunicazioni**. Nella dichiarazione il concorrente dovrà inserire il nominativo, l'albo di appartenenza, il numero di iscrizione e l'anno da cui risulta iscritto, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del professionista abilitato in corso di validità;"*

Si chiede se è possibile presentare, e ritenere valida, la sostituzione della sopracitata figura professionale con un professionista avente i requisiti descritti al punto b.1) dello stesso par. 4.2.2.b), come di seguito:

*"b.1) ingegnere abilitato all'esercizio della professione **iscritto nella sezione A almeno nel settore dell'informazione**. Nella dichiarazione il concorrente dovrà inserire il nominativo, l'albo di appartenenza, il numero di iscrizione e l'anno da cui risulta iscritto, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del professionista abilitato in corso di validità;"*

Si precisa che tale professionista è da considerarsi in aggiunta a quello già previsto allo stesso punto b.1) di cui sopra, quindi persona distinta da quest'ultima.

RISPOSTA AL QUESITO N. 18

La sostituzione tra le figure professionali non è contemplata dal bando e dalla Relazione Unica.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 19 BIS DEL 17/02/2017

La presente per richiedere il seguente chiarimento in merito al punto III.2.4) del bando di Gara in cui viene indicato che l'esecuzione dell'Appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti. Cosa si intende per programmi di lavoro protetti? L'art. 112 del Codice degli Appalti (Appalti e concessioni riservati) fa riferimento a quanto segue:

Art. 112. (Appalti e concessioni riservati)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. (per le definizioni di "lavoratore svantaggiato" e di "lavoratore disabile", si veda anche l'art. 2, lettere f) e g), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002)

3. Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.

Si richiede quindi, anche, alla luce del quesito N. 17, se debba trattarsi di refuso e che l'Appalto non sia riservato a cooperative sociali, imprese sociali o operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

RISPOSTA AL QUESITO N. 19 BIS

Ad integrazione di quanto già indicato nelle risposte già fornite ai quesiti, si precisa che nè l'appalto nè la procedura sono da considerarsi riservati e/o segreti.
La barra "x" nella relativa casella del bando, in un contesto di risposta semplificato (sì o no), indicava solo la circostanza che, nel corso del dialogo competitivo, i partecipanti dovranno necessariamente venire a conoscenza di dati e progetti sensibili che attengono alla sicurezza del futuro centro operativo e quindi saranno tenuti alla relativa riservatezza.
La circostanza, d'altronde, risulta chiaramente dalla Relazione Unica documento descrittivo.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 19 DEL 17/02/2017

La presente per richiedere il seguente chiarimento in merito al punto III.2.4) del bando di Gara in cui viene indicato che l'esecuzione dell'Appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti. Cosa si intende per programmi di lavoro protetti? L'art. 112 del Codice degli Appalti (Appalti e concessioni riservati) fa riferimento a quanto segue:

Art. 112. (Appalti e concessioni riservati)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. (per le definizioni di "lavoratore svantaggiato" e di "lavoratore disabile", si veda anche l'art. 2, lettere f) e g), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002)

3. Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.

Si richiede quindi, anche, alla luce del quesito N. 17, se debba trattarsi di refuso e che l'Appalto non sia riservato a cooperative sociali, imprese sociali o operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

RISPOSTA AL QUESITO N. 19

Ad integrazione di quanto già indicato nelle risposte già fornite ai quesiti, si precisa che nè l'appalto nè la procedura sono da considerarsi riservati ai programmi di lavoro protetti.
Ciò che è da considerarsi riservato è l'oggetto della prestazione, laddove, taluni contenuti, proprio per il carattere che rivestono, necessitano di mantenere una certa segretezza.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 20 DEL 17/02/2017

Si prega di confermare che, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 4.2.2 b3 del documento unico, in base al quale l'offerente deve utilizzare almeno un Perito Industriale in Elettronica e Telecomunicazioni, sia ammissibile che, nel rispetto dei più generali principi di massima competitività e non discriminazione, l'offerente utilizzi figure professionali in possesso di titoli equivalenti o superiori ai fini delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.

RISPOSTA AL QUESITO N. 20

Si prega di prendere visione di quanto indicato in risposta al quesito n. 18 e di tenere in conto quanto stabilito dalla Relazione descrittiva

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 21 DEL 17/02/2017

In riferimento alla Relazione UNICA, ***capitolo 4, paragrafo 4.2.2. lettera b.3****, con la presente si richiede se la figura professionale del Perito Industriale in Elettronica e Telecomunicazioni possa essere sostituita dalla figura professionale di un Ingegnere abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo di appartenenza.*

RISPOSTA AL QUESITO N. 21

Si prega di prendere visione di quanto indicato in risposta al quesito n. 18 e di tenere in conto quanto stabilito dalla Relazione descrittiva

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 22 DEL 21/02/2017

Si chiede di confermare che il pagamento del CIG n.69041740A0 non debba essere effettuato in questa fase

RISPOSTA AL QUESITO N. 22

Il contributo dovrà essere pagato secondo le istruzioni fornite dal bando di gara al punto VI.3 entro il 28.02.2017, termine per il ricevimento delle domande di partecipazione.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 23 DEL 21/02/2017

In caso di partecipazione in forma di ATI , si chiede di confermare che la dichiarazione indicata al punto 4.2.2 si esplichi in due dichiarazioni come segue:

- dichiarazione di cui al punto a) da rilasciarsi a cura di ciascun Operatore Economico facente parte del RTI
- dichiarazione di cui al punto b) , unica, rilasciata congiuntamente da tutti gli Operatori Economici facenti parte del RTI

RISPOSTA AL QUESITO N. 23

Si conferma quanto sopra indicato.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 24 DEL 21/02/2017

Si richiede di chiarire se il pagamento del CIG dovrà essere effettuato entro la scadenza della prima fase del 28/02/2017.

RISPOSTA AL QUESITO N. 24

Il contributo dovrà essere pagato entro il 28.02.2017, come indicato in risposta al quesito n. 22.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 25 DEL 22/02/2017

Considerato che l'impresa partecipante alla procedura in oggetto è una multinazionale che conta al suo interno numerosissimi procuratori con poteri di firma, molti dei quali si trovano attualmente all'estero, si chiede di confermare con riferimento al par. 4.3.2) della Relazione Unica secondo cui "Le dichiarazioni di cui all'art. 80, del D.lgs. 50/2016, a pena esclusione, devono essere rese personalmente con specifico riferimento all'appalto in oggetto da tutti i rappresentanti con poteri di firma e dai direttori tecnici coinvolti nell'appalto […]" , che le suddette dichiarazioni possano essere rese dal solo legale rappresentante dell'impresa partecipante per tutti i soggetti indicati dal comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risposta negativa al quesito di cui sopra, si chiede di confermare che le suddette dichiarazioni possano essere rese dai soli rappresentati dotati di consistenti ed effettivi poteri di firma.

RISPOSTA AL QUESITO N. 25

Non è chiaro quali siano i "soli rappresentati dotati di consistenti ed effettivi poteri di firma".
Ad ogni buon conto, si richiama il disposto di cui all'articolo 80 del nuovo codice nonché il par. 4.3.2 della Relazione Unica alla cui elencazione si rimanda.
Si suggerisce, per l'individuazione dei soggetti legittimati al rilascio della dichiarazione, di fare riferimento alla visura camerale della Società.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 26 DEL 23/02/2017

Nella Relazione Unica par. 4.2.2.b.3 si richiede, tra gli altri professionisti abilitati all'esercizio della professione, un Perito Industriale in Elettronica e Telecomunicazioni.

Nell'organico della scrivente è presente un Perito Industriale in Elettrotecnica ed Automazione iscritto all'albo professionale da oltre 10 anni che ha maturato un esperienza specifica nel settore delle Telecomunicazioni Fisse, Mobili e nella Progettazione di Data Center.

Questa figura, inoltre, è certificata presso l'Uptime Institute come Accredit Tier Designer.

E' possibile considerare posseduto il requisito, proponendo la suddetta figura?

RISPOSTA AL QUESITO N. 26

Il requisito potrebbe ritenersi posseduto in quanto la certificazione Uptime Institute come Accredit Tier Designer dovrebbe coprire la progettazione di data center.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 27 BIS DEL 23/02/2017

Significa che ogni impresa facente parte del raggruppamento DEVE possedere la certificazione ISO a pena di esclusione della RTI dalla gara?

RISPOSTA AL QUESITO N. 27 BIS

Si ritiene che ogni impresa facente parte del raggruppamento debba possedere la certificazione ISO a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 27 DEL 23/02/2017

Con la presente chiediamo gentilmente un chiarimento in merito al punto 4.2.3 del Disciplinare:

E' ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito richiesto al punto 4.2.3?

Nella sezione "chiarimenti" al quesito n. 5.1) si evidenzia che il requisito deve essere posseduto dal soggetto che
eseguirà il bene, potete per cortesia chiarire/ esplicitare questo punto?

Domanda N 1. Riferimento "Relazione unica e documento descrittivo" pag. 11, punto 4.2.3 . Si chiede di chiarire se, nel caso di ATI, il requisito relativo al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001: 2015, possa essere posseduto cumulativamente dall' ATI, oppure debba essere posseduta da ciascuna delle aziende partecipanti all'ATI.

Risposta n.1
Si evidenzia che il requisito deve essere posseduto dal soggetto che eseguirà il bene e in base a quanto stabilito dal punto 4.2.3 della Relazione unica e documento descrittivo, il requisito deve essere almeno "posseduto anche dai Produttori che il concorrente prevede di coinvolgere nella realizzazione delle forniture e servizi oggetto dell'appalto".

RISPOSTA AL QUESITO N. 27

Trattandosi di requisito di idoneità tecnica di natura soggettiva, si ritiene che dovrebbe essere posseduto da ogni impresa componente il raggruppamento.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com